

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax+39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.0084-10$

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Alla luce della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23692 del 18 novembre 2010, in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro è diventata obbligatoria la Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-correlato, a decorrere dal 1 Gennaio 2011.

In merito è opportuno evidenziare alcune considerazioni di seguito specificate.

1. Modalità di avvio della valutazione

Alla luce di quanto ribadito dal Ministero del Lavoro, si ritiene opportuno sottolineare che la scadenza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, non deve essere intesa come momento in cui i datori di lavoro dovranno aver effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ma semplicemente data entro la quale le aziende dovranno apprestare un'idonea documentazione al fine di dimostrare, con data certa, di aver provveduto ad assumersi l'onere di procedere a detto incombente.

Al fine di rendere le imprese adempienti, si renderà quindi necessario che le stesse indichino, a mezzo di un documento il loro impegno a dare corso alla fase di identificazione delle informazioni necessarie da sottoporre alle parti deputate, per effettuare in un secondo momento la valutazione.

2. Valutazioni dei rischi già effettuata

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore dell'obbligo in esame, abbiano già provveduto alla valutazione del rischio derivante da stress lavoro-correlato uniformandosi al disposto contenuto nell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, non saranno tenuti a ripetere tale incombenza, bensì esclusivamente all'aggiornamento dei dati secondo i **nuovi parametri** dettati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 23692, qualora vi siano state:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,
- a seguito di infortuni significativi,
- nel caso i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità,

3. Valutazioni dei rischi da effettuare

Per quelle attività produttive che non hanno ancora provveduto alla Valutazione di quello specifico fattore di Rischio, è utile richiamare i contenuti principali dell'Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 che stabilisce i contenuti e le modalità di valutazione del Rischio da Stress Lavoro-correlato.

CONTENUTO DELLA NORMA

L'accordo europeo 8 ottobre 2004 sullo stress sul lavoro stabilisce che:

" potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore indipendente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività, o dalla tipologia del contratto, o dal rapporto di lavoro......".



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax+39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnp$

Di conseguenza la valutazione del rischio deve essere effettuata in **tutte** le aziende, seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento. Non esistono criteri che possano escludere a priori un'azienda dalla valutazione dello stress lavoro-correlato.

In linea generale tutti i metodi devono prendere in esame **elementi oggettivi** e verificabili, nonché **elementi soggettivi** relativi alla percezione da parte dei lavoratori. Tuttavia, in relazione:

- alla dimensione dell'azienda;
- alla sue caratteristiche e
- al riscontro o meno, nel corso della valutazione, di problematiche connesse allo stress lavorativo,

la valutazione può limitarsi a prendere in esame solo alcuni degli elementi indicati.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve prevedere l'analisi degli aspetti dell'organizzazione del lavoro che possono rappresentare pericoli per la salute. Ci si riferisce al **indicatori di rischio**, quali ad esempio controllo sul lavoro, supporto sociale, insicurezza, ritmi e turni. Accanto a questi sono da valutare anche gli effetti che lo stress lavoro-correlato può portare a livello aziendale (conseguenze indirette quali assenteismo, turnover, diminuzione della produttività, ritardi, aumento dei costi) ed a livello individuale (sintomatologia fisica e psichica).

E' cruciale condurre la valutazione in modo da riuscire a collocare con precisione nel ciclo lavorativo le eventuali criticità riscontrate, cosicché sia possibile ricavarne indicazioni su dove concentrare gli interventi di prevenzione mediante al stesura della mappa aziendale di rischio.

L'apprezzamento degli indicatori oggettivi deve permettere di:

- avere la definizione del livello di rischio presente in azienda, secondo un criterio semiquantitativo del tipo basso/medio/alto ed
- identificare gli interventi di eliminazione o riduzione del rischio da effettuare.

Detta valutazione della percezione dello stress lavoro-correlato da parte dei lavoratori va introdotta solo nei casi in cui la valutazione degli indicatori oggettivi determini un'evidenza di rischio **non basso**, e si articola quindi in due fasi.

Fasi di valutazione del rischio

1ª Fase: indicatori oggettivi di rischio

Gli indicatori vanno analizzati attraverso liste di controllo che permettano un esame del rischio, per quanto possibile su indici verificabili, in una determinata azienda. A tal fine possono essere utilizzate liste di controllo, applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione ed alla valutazione deve partecipare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, interno o territoriale.

La prima fase è volta a consentire di quantificare il livello di rischio secondo la suesposta scala parametrica, ove per **rischio basso** si intende una condizione in cui non risultano necessari interventi di eliminazione o riduzione, ma solo una rivalutazione periodica.

Il rischio non può essere definito basso quando l'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, tali da richiedere interventi di eliminazione o riduzione mirati.

Nella condizione di rischio basso la valutazione si ferma alla prima fase e va ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque **almeno ogni due anni**.



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax+39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.0084-10$

Gli strumenti di apprezzamento potranno essere articolati per sotto-fasi o livelli progressivi, secondo un proprio criterio di coerenza interna. Di conseguenza la valutazione può essere interrotta anche senza analizzare tutti gli elementi oggettivi, quando nella prima fase risulti una bassa probabilità che le attività svolte siano associate a fattori potenziali di stress, sia con riferimento ad un'unità produttiva che a singole partizioni organizzative nell'ambito della stessa.

Quando il rischio non risulta basso, si deve procedere ad una seconda fase di valutazione più approfondita con l'eccezione delle aziende fino a 10 lavoratori che adottano una procedura semplificata.

ELEMENTI OGGETTIVI E FATTORI DI RISCHIO				
INDICI INFORTUNISTICI	AUTONOMIA DECISIONALE E CONTROLLO			
ASSENZE PER MALATTIA	RAPPORTI INTERPERSONALI AL LAVORO			
RICAMBIO DEL PERSONALE	INTERFACCIA CASA-LAVORO			
PROCEDIMENTI E SANZIONI	AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE			
SEGNALAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE	PIANIFICAZIONE DEI COMPITI			
FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA	CARICHI, RITMI DI LAVORO			
RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE	ORARIO DI LAVORO, TURNI			
L'EVOLUZIONE E LO SVILUPPO DI CARRIERA				

2ª Fase: indagine della soggettività

La seconda fase deve essere effettuata quando, dall'esame degli elementi oggettivi il rischio **non risulta basso**. Si deve pertanto procedere al coinvolgimento dei lavoratori ed effettuare una valutazione della loro percezione dello stress lavoro-correlato.

La valutazione soggettiva deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio, al fine di definire le priorità ed intraprendere interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Ogni indicatore di criticità identifica la necessità di mettere in atto misure per la gestione e la riduzione del rischio stress lavorocorrelato e tali misure devono essere intraprese anche nell'eventualità di esito negativo della valutazione soggettiva.

L'efficacia degli interventi di eliminazione o riduzione del rischio deve essere verificata attraverso un monitoraggio nel tempo (valutazione periodica).

DATORE DI LAVORO CHE NON SVOLGE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI.

Nelle aziende di cui all'art. **31 del D.Lgs n. 81/2008**, ferma restando la necessità di fornire una data certa alla lettera di impegno a dare corso alla valutazione, si ritiene opportuno segnalare come valida modalità in tal senso, lo strumento della raccomandata con ricevuta di ricezione.



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax+39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588-10.00.84-10.00.$

Si fornisce di seguito un esempio di lettera:

Egregio Responsabile Aziendale per la sicurezza Sig.
Egregio RSL Sig.
Egregio (MEDICO COMPETENTE) Dott.
OGGETTO: VALUTAZIONE RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: INIZIO ATTIVITA'
Il sottoscritto legale rappresentante della Società
In fede

DATORE DI LAVORO CHE NON SVOLGE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI

Nelle aziende di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 81/2008 ammesse, per settore di appartenenza nonché per numero complessivo di lavoratori, alla confluenza in capo al datore di lavoro in via diretta dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, si ritiene possibile redigere la lettera certificante l'inizio della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, procedendo ad un'autocertificazione da inviare a mezzo raccomandata a sé stesso, al fine di provarne la certezza della data.

Si fornisce di seguito un esempio di lettera:



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ \ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

	Egregio legale rappresentante Sig.
	Egregio (MEDICO COMPETENTE) Dott.
(OGGETTO: VALUTAZIONE RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO: INIZIO ATTIVITA'
i d d r	I sottoscritto legale rappresentante della Societa'
	In fede

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 1 di 7

Allo scopo di fornire un utile schema di riferimento si allega un fac – simile di modello semplificato di DVR che tiene conto dei contenuti espressi nella citata Circolare del 18 Novembre 2010 e dall'Accordo Europeo 8 Ottobre 2004, che – al contempo - può essere utilizzato come possibile linea guida.

Valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, come previsto dal T.U. n°81 del 6 Aprile 2008

Visto R.L.S.			
Approvato dal Datore di Lavoro			
PP			

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 2 di 7

La presente sezione tratta la valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo quadro europeo siglato l'8 ottobre 2004.

Scopo e campo di applicazione dell'indagine

Lo stress è definito come "una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative". E' importante puntualizzare che "lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata a condizioni di stress può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie".

Ovviamente lo stress può derivare anche da cause estranee all'ambiente di lavoro, dando le stesse manifestazioni dello stress lavoro-correlato.

Gli individui possono ben adattarsi agli stati di stress nel breve periodo, mentre in generale è l'esposizione prolungata a generare le sofferenze o disfunzioni sopra citate, con variazioni da individuo ad individuo dipendenti da fattori soggettivi e variabili anche nello stesso individuo nel diversi momenti della sua vita.

Lo stress lavoro-correlato può potenzialmente interessare qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'azienda, dal settore di attività e dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. Conformemente a quanto stabilito dall'Accordo quadro europeo sopra citato, la presente valutazione non tratta gli aspetti associati alle molestie psicologiche e, in particolare alla violenza, al mobbing e agli stress post-traumatici.

L'analisi dei problemi associati allo stress lavoro-correlato e la ricerca di soluzioni per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo al minimo possono portare ad una maggiore efficienza e a un miglioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Criterio di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato

Il metodo adottato è quello suggerito dall'Accordo quadro europeo 8 ottobre 2004, che consiste sostanzialmente nelle seguenti fasi:

Identificazione di condizioni lavorative e organizzative che possono causare stress
sui lavoratori e loro analisi per mansione / gruppo di lavoratori potenzialmente più a
rischio;

Individuazione e analisi dei segnali (o indicatori) che possono indicare la presenza
di problemi relativi allo stress lavoro-correlato.

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 3 di 7

Successivamente, sulla base dei risultati delle analisi sopra elencate e del risultati delle visite mediche, effettuate dal Medico Competente (in grado in particolare di tenere in considerazione anche i fattori soggettivi).

<u>Identificazione e analisi condizioni lavorative e organizzative causa potenziale di</u> stress

I fattori caratteristici degli ambienti di lavoro, delle attività svolte e dell'organizzazione del lavoro che sono tenuti in considerazione ai fini del potenziale di stress sono:

a) Organizzazione e processi produttivi:

- turni di lavoro ;
- carichi di lavoro;
- grado di autonomia / capacità in relazione alla complessità del lavoro;
- elementi di diversità all'interno della forza lavoro (squilibrio di competenze, presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi, presenza di gruppi particolari di lavoratori).

b) Condizioni ambienti di lavoro

- presenza di rumore, calore, sostanze pericolose;
- presenza di pericoli / rischi elevati di incendio / esplosione o rischi elevati di infortunio grave o gravissimo.

c) Comunicazione

- incertezza sulle aspettative del lavoro;
- prospettive occupazionali;
- cambiamenti futuri.

Ad ogni fattore di stress Fa, Fb e Fc viene attribuito un punteggio variabile da 1 a 4 basato sulle considerazioni oggettive dell'azienda, in relazione al potenziale di stress:

0 = Assente (non applicabile)
1 = Pressione trascurabile
2 = Pressione lieve
3 = Pressione media
4 = Pressione elevata

In relazione alla dimensione dell'azienda, alla complessità dei processi e dell'organizzazione, la valutazione dello stress può essere applicata a livello generale o per specifico processo, mansione e gruppo di lavoratori. Nel caso dello Stabilimento di Pisticci tale valutazione viene effettuata dal punto di vista organizzativo:

Lavoratori giornalieri.

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 4 di 7

I fattori di rischio vengono quindi sommati:

Fa + Fb + Fc = Fattore Ftot complessivo di rischio

A seconda del valore assunto, il fattore complessivo di stress è considerato:

□ TRASCURABILE: Ftot <= 12

□ LEGGERO: Ftot compreso tra 13 e 21

□ SIGNIFICATIVO: Ftot > 21

Indicatori di stress lavoro-correlato

Gli	indicatori	di stress	lavoro-c	orrelato	considerati	sono i	sequenti:
O I I	IIIulcatori	นเ วแ ธออ	iavoi u-u	on c ialo	CUIISIUEI ati	30110 1	SCUUCIIII.

- □ Alto grado di assenteismo;
- □ Elevato ricambio personale;
- □ Frequenti conflitti interpersonali;
- ☐ Frequenti lamentele dei lavoratori.

Tali indicatori possono essere influenzati anche da fattori esterni all'azienda e quindi sono analizzati indipendentemente dai fattori caratteristici dell'attività e dell'organizzazione sopra analizzati.

Anche in questo caso, viene attribuita una valutazione quali-quantitativa all'indicatore di stress, secondo lo schema seguente.



VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
Valutazione rischi da STRESS	Pag. 5 di 7
lavoro-correlato	

Lavoratori giornalieri 08.00 / 16,30

ndicatore Criterio di valutazione		Livello attribuito	
	Assenteismo fisiologico, nella norma	0	Х
	Assenteismo in crescita	1	
Grado di assenteismo			
	Assenteismo elevato	2	
	Ricambio fisiologico, nella norma	0	
Ricambio personale	Ricambio in crescita	1	
	Ricambio frequente	2	
	Assenza di conflitti	0	
Conflitti interpersonali	Conflitti in crescita	1	
	Conflitti frequenti	2	
	Nessuna lamentela	0	
Lamentele dei lavoratori	Lamentele in crescita	1	
	Lamentele frequenti	2	

						•	
А	seconda del	valore assunto	la somma	deali indicatori	al st	ress e	considerata:
, ,	SCOULING GCI	valoro abbarito	, ia somma	acqii ii laloatoii	ai ot		oorioiderata.

TRASCURABILE:	Itot <= 2
LEGGERO:	Itot compreso tra 2 e 4
SIGNIFICATIVO:	Itot > 4

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 6 di 7

Risultati della valutazione del rischio

Nelle tabelle che seguono sono riportati i risultati delle valutazioni dell'entità dello stress lavoro-correlato.

A) Organizzazione e processi produttivi	Considerazioni sull'azienda	Livello di rischio
Carichi di lavoro	Normale attività	
Grado di autonomia / capacità in relazione alla complessità del lavoro	Il personale lavora con buon grado di autonomia e vi è buona relazione alla complessità del lavoro	
Elementi di diversità all'interno della forza lavoro (squilibrio di competenze, presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi, presenza di gruppi particolari di lavoratori)	Non sono presenti lavoratori stranieri Non si rilevano squilibri di competenze	
Valore totale fattore organizzazione o	e attività	Fa =

B)Condizioni ambiente di lavoro	Considerazioni sull'azienda	Livello di rischio
Presenza di rumore, calore.	Non ci sono indici di rumore elevato e Calore	
Presenza di pericoli / rischi di incendio / esplosione o rischi di infortunio grave o gravissimo	Rischio Basso	
Valore totale fattore organizzazione e attività		

C) Comunicazione	Considerazioni sullo stato dell'azienda	Livello di rischio
Incertezza sulle aspettative del lavoro	Non sono previste incertezze occupazionali.	
Prospettive occupazionali	Nessuna prospettiva di perdita occupazionale	
Cambiamenti futuri	Non sono previsti particolari cambiamenti.	
Valore totale fattore organizzazione e attività		Fc =

Ftot =	Fattore complessivo
--------	---------------------

	VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev.n°
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	Valutazione rischi da STRESS lavoro-correlato	Pag. 7 di 7

Conclusioni

Il fattore di rischio complessivo da stress lavoro-correlato Ftot risulta non superiore a dal quale ne deriva un livello di

rischio (ad esempio:TRASCURABILE)

Anche gli indicatori di stress basati su dati di assenteismo, ricambio del personale, conflittualità interna, ecc. risultano a un livello (es: esiguo), che conferma la valutazione basata sui fattori di stress.

N.B.: il modello può essere trasferito anche ai lavoratori turnisti.